

obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - imputazione - del pagamento agli interessi - In genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014

risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014

Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014